

DECRETO 15 gennaio 2021.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.A.S. Iglesias», in Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Preso atto che la società cooperativa «C.A.S. Iglesias», con sede in Iglesias (CA), costituita in data 4 febbraio 2015, C.F. 03592290922, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 9 aprile 2018;

Visto il verbale di revisione del 10 giugno 2019, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2017;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 9 dicembre 2019, prot. n. 0345421 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 settembre 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* della dott. Picciau Alberto nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963, C.F. POCLRT63B24B354V, con studio in via G.B. Tuveri, 54B - 09129 Cagliari (CA);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Picciau Alberto nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963, C.F. POCLRT63B24B354V, con studio in via G.B. Tuveri, 54B - 09129 Cagliari (CA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «C.A.S. Iglesias», con sede in Iglesias (CA), C.F. 03592290922, in sostituzione del sig. Frau Salvo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2021

Il direttore generale: SCALPONI

21A00675

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 737).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che, in sede di Comitato operativo nazionale della protezione civile è stata più volte reiterata l'esigenza di prorogare l'utilizzo del personale medico e socio sanitario di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020;

Considerato che la Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con mail del 26 gennaio 2021, ha trasmesso le quantificazioni delle somme spese fino al 31 gennaio 2021 per l'avvalimento del predetto personale medico e socio sanitario ed ha trasmesso altresì la previsione di spesa per la prosecuzione dei rapporti del personale già assunto ai sensi delle richiamate ordinanze e in essere alla medesima data del 31 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021, data di cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuto che, al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, occorre autorizzare la proroga degli incarichi conferiti ai sensi delle sopra richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ot-

tobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Proroga degli incarichi
dei medici assegnati Regione Campania*

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, possono essere prorogati fino al 30 aprile 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 668.820,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 712 del 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 2.

*Proroga degli incarichi delle figure professionali
necessarie per il contact tracing*

1. Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (*contact tracing*), gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 31 gennaio 2021 possono essere prorogati fino al 30 aprile 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20.813.650,00 euro, di cui 14.148.302,09 euro a valere sulle somme già stanziati ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 709 del 2020 e 6.665.347,91 euro a valere sulle risorse già stanziati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID le regioni e province autonome possono disporre la proroga fino al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 565.110,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1

LEGGI E ORDINANZE EMANATE DAL GOVERNO ITALIANO
finanziarie.

Art. 4.

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Hec Pharm»

Estroto determina n. 83/2021 del 26 gennaio 2021

Medicinale: **ARIPIPIRAZOLO HEC PHARM**

Titolare A.I.C.: **Hec Pharm GmbH**

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026013 (in base 10);

«5 mg compresse» 49 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026025 (in base 10);

«5 mg compresse» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026037 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026049 (in base 10);

«10 mg compresse» 49 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026057 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048026064 (in base 10).

Forma farmaceutica: **compresse.**

Validità prodotto integro: **due anni.**

Composizione:

principio attivo: **aripiprazolo;**
eccipienti: **amantadina, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato.**

Produttore del principio attivo: **Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd - Xixi Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City - Guangdong Province, Cina**

Produzione, confezionamento primario e secondario: **Sunshine Lake Pharma Co., Ltd., North Industry Road 1#, Song Shan Lake - Dongguan, Guangdong Province - 523808 - Cina**

Controllo di qualità:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305b, D-14167 - Berlino, Germania;

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd., North Industry Road 1#, Song Shan Lake - Dongguan, Guangdong Province - 523808 - Cina.

Rilascio dei lotti: **Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305b, D-14167 - Berlino, Germania**

Indicazioni terapeutiche:

«Aripiprazolo Hec Pharm» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da quindici anni di età.

«Aripiprazolo Hec Pharm» è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

«Aripiprazolo Hec Pharm» è indicato per il trattamento, fino a dodici settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da tredici anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(xn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aripiprazolo Hec Pharm» (Aripiprazolo) e la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



